

**PROVINCIA DI AREZZO**

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI PER IL PERIODO DI 48 MESI - PROG. 23-V022- LOTTO 7 - SUB LOTTI 7.1 e 7.6 – SUB LOTTO 7.2 - SUB LOTTI 7.3, 7.4 e 7.8 SUB LOTTO 7.5 - SUB LOTTO 7.7 - CIG B145D9DA8B- Codice Unico Ufficio IGT3BQ.**

**REGISTRO n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/CONTR**

L’anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Arezzo,

**TRA**

- **Paolo Bracciali**, nato a Sinalunga (SI) il 29.11.1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2024, dichiarata immediatamente eseguibile. C.F.: 80000610511.

**E**

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa **POGGINI FRANCESCO** con sede in Anghiari (AR), Frazione Campalla n.81, cap 52031, Pec: \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA 01002050514, così identificata in Visura Camerale rilasciata in data 25.09.2024 dalla C.C.I.A.A. di Arezzo- Siena depositata agli atti d’ufficio,

**E**

- \_\_\_\_\_ nat\_ ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante,

dell'Impresa **MORI OTELLO** con sede in Anghiari (AR), Via Casale n. 86, CAP. 52031, PEC.: \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA 01231720515, così identificata in Visura Camerale rilasciata in data 25.09.2024 dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ e depositata agli atti d'ufficio,

**E**

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **AUTOTRASPORTI VALENTI LORIANO** con sede in Chiusi della Verna (AR), Località Compito n. 46 CAP. 52010 PEC.: \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ e P.: 01159620515, così identificata in Visura Camerale rilasciata in data 25.09.2024 dalla C.C.I.A.A. di 25.09.2024 e depositata agli atti d'ufficio,

**E**

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **GORFINI LUIGINO** con sede in Anghiari (AR), Frazione San Lorenzo n. 44, CAP. 52030 PEC.: \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ e P.: 01230760512, così identificata in Visura Camerale rilasciata in data 25.09.2024 dalla C.C.I.A.A. di 25.09.2024 e depositata agli atti d'ufficio,

**E**

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **BERGAMASCHI ANDREA** con sede in Anghiari (AR), Via Libbiano n. 106, CAP. 52031 PEC.: \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ P.: 02102010515, così identificata in Visura Camerale rilasciata in data 25.09.2024 dalla C.C.I.A.A. di 25.09.2024 e depositata agli atti d'ufficio,

### **PREMESSO**

**Che** con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 10.04.2024 sono stati approvati i progetti relativi al servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali - Progetto 23-V022, per la

durata di 48 mesi, suddiviso in 10 Lotti articolati complessivamente in ulteriori 40 Sub Lotti, per l'importo complessivo massimo previsto di € 2.112.339,85=, di cui € 381.614,89= per somme a disposizione, come da Quadro economico meglio dettagliato nella ridetta determinazione dirigenziale, da appaltare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023, in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, ed è stata, altresì, approvata la relativa documentazione tecnica e di gara;

**Che**, a seguito di specifica procedura di gara, con Determinazioni Dirigenziali n. 1318 del 01.08.2024 e n. 1585 del 24.09.2024, sono state individuate come aggiudicatrici dell'appalto in argomento per il Lotto n. 7 le seguenti Imprese:

- per i Sub Lotti 7.1 e 7.6, l'Impresa **POGGINI FRANCESCO** che ha offerto un ribasso del 10,00%, per l'importo complessivo massimo previsto di € 53.187,84= per il servizio soggetto a ribasso, di cui € 26.744,00= per il fermo macchina soggetto a ribasso, oltre IVA;

- per il Sub Lotto 7.2 l'Impresa **MORI OTELLO** che ha offerto un ribasso del 10,00%, per l'importo complessivo massimo previsto di € 24.260,64= per il servizio soggetto a ribasso, di cui € 13.372,00= per il fermo macchina soggetto a ribasso, oltre IVA;

- per i Sub Lotti 7.3, 7.4 e 7.8 l'Impresa **AUTOTRASPORTI VALENTI LORIANO** che ha offerto un ribasso del 12,00%, per l'importo complessivo massimo previsto di € 138.113,76= per il servizio soggetto a ribasso, di cui € 40.116,00= per il fermo macchina soggetto a ribasso, oltre IVA;

- per il Sub Lotto 7.5 l'Impresa **GORFINI LUIGINO** che ha offerto un ribasso del 16,00%, per l'importo complessivo massimo previsto di € 30.871,60= per il servizio soggetto a ribasso, di cui € 13.372,00= per il fermo macchina soggetto a ribasso, oltre

IVA;

- per il Sub Lotto 7.7 l'Impresa **BERGAMASCHI ANDREA** che ha offerto un ribasso del 16,00%, per l'importo complessivo massimo previsto di € 27.760,56= per il servizio soggetto a ribasso, di cui € 13.372,00= per il fermo macchina soggetto a ribasso, oltre IVA;

Il sopra menzionati ribassi saranno applicati agli interventi di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio affidati dalla Provincia di Arezzo alle Imprese aggiudicatarie con i singoli Ordini di Prestazione (OdP);

**Che** con le citate Determinazioni Dirigenziali n. 1318 del 01.08.2024 e n. 1585 del 24.09.2024 è stato stabilito che l'impegno di spesa verrà assunto in corrispondenza dei singoli Ordini di Prestazione;

**Che**, l'Impresa **POGGINI FRANCESCO** ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. 201465855 con relativa Appendice di estensione alle prestazioni affidate con il presente appalto, con validità dal 20.09.2024 al 20.09.2025, con massimale pari ad € 1.000.000,00= emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

**Che**, l'Impresa **MORI OTELLO** ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. 553233407, con relativa Appendice di estensione alle prestazioni affidate con il presente appalto, con validità dal 03.09.2024 al 15.03.2026, con massimale pari ad € 1.000.000,00= emessa da Allianz S.p.A.;

**Che**, l'Impresa **AUTOTRASPORTI VALENTI LORIANO** ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. 2020/30/6328389, con relativa Appendice di estensione alle prestazioni affidate con il presente appalto, con validità dal 05.10.2024 al 05.10.2025, con massimale pari ad € 1.000.000= emessa da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

**Che**, l'Impresa **GORFINI LUIGINO** ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. 440341911, con relativa Appendice di estensione alle prestazioni affidate

con il presente appalto, con validità dal 20.09.2024 al 20.09.2025, con massimale pari ad € 1.000.000,00= emessa da Generali Italia S.p.A.;

**Che**, l'Impresa **BERGAMASCHI ANDREA** ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. 5047527VP, con relativa Appendice di estensione alle prestazioni affidate con il presente appalto, con validità dal 30.09.2024 al 30.09.2025, con massimale pari ad € 1.000.000= emessa da Sara Assicurazioni S.p.a..

**Che** l'Impresa aggiudicataria dei Sub Lotti 7.1 e 7.6 **POGGINI FRANCESCO** ha costituito la cauzione di **€ 531,88=** (diconsi euro cinquecentotrentuno/88=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. 201463476 del 18.09.2024 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Sansepolcro;

**Che** l'Impresa aggiudicataria del Sub Lotto 7.2 **MORI OTELLO** ha costituito la cauzione di **€ 242,61=** (diconsi euro duecentoquarantadue/61=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. 201468953 del 24.09.2024 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Sansepolcro;

**Che** l'Impresa aggiudicataria **AUTOTRASPORTI VALENTI LORIANO** ha costituito le seguenti cauzioni:

- per i Sub Lotti 7.3, 7.4 la cauzione di **€ 1.398,19=** (diconsi euro milletrecentonovantotto/19=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante deposito cauzionale versato presso Banca Intesa SanPaolo Spa, Tesoriere della Provincia di Arezzo, effettuato mediante bonifico del 09.09.2024;

- per il Sub lotto 7.8 la cauzione di **€ 1.364,08=** (diconsi euro milletrecentosessantaquattro/08=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante deposito cauzionale versato presso Banca Intesa SanPaolo Spa, Tesoriere della Provincia di Arezzo, effettuato

mediante bonifico del 17.10.2024;

**Che** l'Impresa aggiudicataria del Sub Lotto 7.5 **GORFINI LUIGINO** ha costituito la cauzione di € **1.234,86=** (diconsi euro milleduecentotrentaquattro/86=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. 201464297 del 19.09.2024 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Sansepolcro;

**Che** l'Impresa aggiudicataria del Sub Lotto 7.7 **BERGAMASCHI ANDREA** ha costituito la cauzione di € **1.110,42=** (diconsi euro millecentodieci/42=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. 54/47584XS del 01.10.2024 emessa da Sara Assicurazioni S.p.a., Direzione Generale - Roma;

**Che** tutte le sopra descritte cauzioni definitive si intendono progressivamente svincolate ai sensi e nei modi disciplinati dall'art. 117, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e che vengono conservate nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale. Le Imprese hanno l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 3.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

**ART. 2** – Le seguenti Imprese, Impresa **POGGINI FRANCESCO** per i Sub Lotti 7.1 e 7.6, Impresa **MORI OTELLO** per il Sub Lotto 7.2, Impresa **AUTOTRASPORTI VALENTI LORIANO** per i Sub Lotti 7.3,7,4 e 7.8, Impresa **GORFINI LUIGINO** per il Sub Lotto 7.5 e Impresa **BERGAMASCHI ANDREA** per il Sub Lotto 7.7, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Stazione Appaltante – entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsto per ciascuno dei Sub lotti - in relazione al servizio di

spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali per la durata di 48 mesi - Progetto 23-V022, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato sotto la lett. A), e nel Computo metrico di massima finalizzato esclusivamente alla valutazione della congruità delle offerte e quadro incidenza della manodopera, allegato sotto la lett. B), oltre che nei seguenti documenti – approvati con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 10.04.2024 - i quali non sono materialmente allegati, pur facendo parte integrante del presente contratto: Relazione Tecnica, Cartografia Viabilità, Elenco Strade di competenza oggetto dell'Accordo Quadro, Elenco Prezzi Unitari e analisi prezzi aggiunti e Modello d'ordine .

**ART. 3** – Ciascuna Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa stessa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

**ART. 4** – L'importo complessivo – che è presunto e deve intendersi come un tetto massimo – ammonta:

- per il Sub lotto 7.1 ad € **24.260,64=** (diconsi euro ventiquattromiladuecentosessanta/64=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.
- per il Sub lotto 7.2 ad € **24.260,64=** (diconsi euro ventiquattromiladuecentosessanta/64=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.
- per il Sub lotto 7.3 ad € **39.038,08=** (diconsi euro trentanovemilazerotrentotto/08=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.
- per il Sub lotto 7.4 ad € **30.871,60=** (diconsi euro trentamilaottocentosettanuno/60=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.
- per il Sub lotto 7.5 ad € **30.871,60=** (diconsi euro trentamilaottocentosettanuno/60=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.
- per il Sub lotto 7.6 ad € **28.927,20=** (diconsi euro ventottomilanovecentoventisette/20), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.

- per il Sub lotto 7.7 ad € **27.760,56=** (diconsi euro ventisettemilasettecentosessanta/56=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.

- per il Sub lotto 7.8 ad € **68.204,08=** (diconsi euro sessantottomiladuecentoquattro/08=), oltre IVA prevista dalla normativa vigente.

L'importo complessivo degli interventi oggetto del presente Accordo Quadro è da intendersi fino alla concorrenza di ciascuno degli importi sopra indicati.

L'Amministrazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dei ridetti importi del presente Accordo quadro, tali importi non possono costituire minimo garantito ed eventuali variazioni in diminuzioni non potranno essere motivo di rivalsa o di opposizione da parte delle Imprese sopra descritte.

Ciascuna Impresa appaltatrice sarà vincolata all'esecuzione delle prestazioni relative al presente Accordo quadro che saranno richieste con specifici Ordini di Prestazione dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi, nei limiti fissati dall'Accordo quadro stesso. Il pagamento delle competenze verrà effettuato secondo le disposizioni di cui agli art. 20 ,21 e 22 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato sotto la lett. A).

Le Parti concordano espressamente che:

- il termine per effettuare i pagamenti – in acconto e a saldo – è fissato in 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002;
- il termine relativo all'emissione del certificato di regolare esecuzione, è fissato in 45 giorni come disposto dall'art. 20 del citato Capitolato Speciale di Appalto, allegato sotto la lett. A).

A ciascuna Impresa aggiudicataria sarà riconosciuto per tutta la durata del presente Accordo Quadro un importo annuo, relativo a ciascuna stagione invernale, a titolo di "fermo – macchina". Tale importo, individuato per ciascuno dei Sub lotti, è destinato all'ammortamento di tutti i mezzi, le attrezzature e la disponibilità di mano d'opera oggetto

dell'offerta presentata da ciascuna Impresa aggiudicataria. Tale importo sarà soggetto al ribasso offerto da ciascuna Impresa. Il pagamento della ridetta somma verrà effettuato dai responsabili dei Reparti del Servizio Viabilità, nel rispetto delle norme del Regolamento di Contabilità vigente presso la Provincia di Arezzo, entro il mese di Maggio e sarà relativo alla stagione invernale precedente. Il pagamento del fermo - macchina avverrà indipendentemente dall'effettivo svolgimento delle prestazioni di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio .

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente/ sui conti correnti che le Imprese **POGGINI FRANCESCO, MORI OTELLO, AUTOTRASPORTI VALENTI LORIANO, GORFINI LUIGINO** e **BERGAMASCHI ANDREA** hanno dichiarato dedicati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con proprie note acquisite ai protocolli n. 25936 del 01.10.2024, n. 25715 del 27.09.2024, nn. 24852 e 27831 del 19.09.2024 e del 18.10.2024, n. 25204 del 24.09.2024 e n. 26413 del 04.10.2024, tutte conservate in atti.

**ART. 5** – L'Accordo quadro ha una durata massima di **48 (quarantotto)** mesi e decorre dal momento della sottoscrizione dell'Accordo stesso o di consegna anticipata del primo Ordine di Prestazione effettuato in via di urgenza e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento dei limiti massimi di importo indicati al precedente Art. 4.

Ove, alla data di scadenza dell'Accordo quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di esaurimento degli interi importi di ciascun Sub Lotto, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di prestazioni del servizio, esso si intenderà prorogato del tempo necessario per completare le opere, in ogni caso, entro il limite massimo previsto dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Ordine di Prestazione verranno applicate le penali riportate nell'art. 24 del citato Capitolato

Speciale di Appalto, allegato sotto la lett. A).

**ART. 6** – Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Ordine di Prestazione oggetto dell'Accordo quadro nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

Le Imprese, in sede di gara, hanno dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto in favore di terzi.

**ART. 7** – Ciascuna Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo degli operai agricoli e florovivaisti Codice CNEL A011.

Ciascun aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopra indicato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ciascuna Impresa è altresì obbligata a garantire le tutele normative ed economiche previste dalla vigente normativa ai lavoratori in subappalto.

Ogni Impresa deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

**ART. 8** - In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa di riferimento. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 11, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 9** – Ciascuna Impresa, in relazione al presente atto, si assume ogni obbligo previsto per l'appaltatore dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Parti danno atto che – ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata L. 136/2010 - il presente contratto si intenderà risolto di diritto, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite in violazione di quanto disposto dalla medesima Legge, in relazione ai conti correnti utilizzati.

Ai sensi del medesimo comma 8, l'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori e subcontraenti.

**ART. 10** - Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

**ART. 11** - Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

**ART. 12** – Ciascuna Impresa dichiara che non sussistono cause di incompatibilità a contrattare con la Stazione Appaltante sotto il profilo della L. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi (c.d. normativa anticorruzione).

Dichiara, in particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, con ex dipendenti o ex incaricati (per incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013) della Stazione Appaltante - nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Ente medesimo - i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Stazione Appaltante e nei confronti dell'affidatario stesso, negli ultimi tre anni di servizio presso l'Ente.

Ciascuna Impresa, inoltre, dichiara di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ogni Impresa, pertanto, si impegna a non concludere contratti, che integrino la fattispecie di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

**ART 13** – Ciascuna Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni contenute del D.P.R. 62/2013 Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché gli obblighi sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo, approvato con Decreto del Presidente n. 117 del 27.11.2023 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati Codici costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

**ART 14** - La Provincia di Arezzo, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016 informa l'Impresa che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla Stazione appaltante l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale della Stazione appaltante e di ulteriore personale esterno al medesimo, appositamente designato in qualità di responsabile/Incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dall'Impresa comunicati alla Stazione appaltante, l'Impresa medesima garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio della Stazione appaltante.

Ciascuna Impresa assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Amministrazione provinciale, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui l'Impresa medesima sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto. In tale ambito, l'Impresa/ciascuna Impresa si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato GDPR e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la

riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

**ART. 15** – Ciascuna Impresa è tenuta sia all’osservanza del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, sia di quello Speciale, sia di tutte le altre norme previste da leggi e regolamenti in vigore in materia di appalto e delle loro eventuali successive modifiche.

Ogni Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

È vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all’articolo 24, comma 1°, l’obbligo per ciascuna Impresa appaltatrice di informare immediatamente l’Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

**ART. 16** - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico delle Imprese aggiudicatarie e verranno ripartite tra di loro in relazione ai Sub lotti aggiudicati. L’imposta di bollo qualora dovuta verrà assolta da ciascuna impresa - in relazione all’importo del Sub lotto - ai sensi della Tabella A annessa all’allegato I.4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, rubricato “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”. L’IVA, invece, sull’importo dovuto, è a carico dell’Ente appaltante.

**ART. 17** – Ciascuna delle Imprese aggiudicatarie, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023- letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

- **IL DIRIGENTE**

- **Impresa**
- **Impresa**
- **Impresa**
- **Impresa**
- **Impresa**

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 –  
imposta di bollo assolta con modalità telematica ai sensi della Circolare n. 22/E del 28  
luglio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.